

### CORTE DEI CONTI

## UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale

per il tramite

dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

### RILIEVO

Oggetto: Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2021 (prot. CdC n. 4946 dell'8 febbraio 2021). Approvazione dell'accordo solutorio, sottoscritto in pari data, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Signori

Con il provvedimento in oggetto viene approvato un accordo solutorio, sottoscritto in pari data, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Signori

L'accordo – che consiste da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri nella rinuncia all'ipoteca giudiziale iscritta su due immobile siti in Napoli a garanzia del credito erariale derivante dalla sentenza di condanna della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n. passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. passata in giudicato a seguito della procedura esecutiva sui medesimi immobili nonché contestualmente da parte della Signora mediante obbligo, quale espromettente e in solido con il Signora della presidenza del Consiglio dei ministri della somma fino al limite di 570.000,00 euro –è finalizzato a consentire la vendita dei predetti immobili, come da contratto preliminare del 3 febbraio 2021 per il prezzo di 2 milioni di euro, onde assicurare l'incameramento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione della somma di 1.778.066,50 ad estinzione del residuo debito per definizione agevolata da parte del Signora nei confronti del Ministero della salute e l'incameramento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri della residua somma di 211.933,50 euro



a parziale estinzione del debito da parte del Signor derivante dalla citata sentenza di condanna della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n.

A prescindere da valutazioni sulla natura giuridica dell'accordo (se transattivo ovvero solutorio) e sulla questione di carattere generale se nella specie la materia possa essere oggetto di atti dispositivi delle parti traducendosi nella rinuncia a garanzie accessorie per la realizzazione di diritti non disponibili dalle parti, quale è il credito erariale derivante da sentenza di condanna in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, occorre osservare che, secondo anche quanto evidenziato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio nella nota del 24 giugno 2020, non risulterebbe conforme all'ordinamento la scelta di imputare gli incassi rivenienti dalla vendita degli immobili prioritariamente alla posizione debitoria nei confronti del Ministero della salute, certamente trasmissibile agli eredi, e solo per la parte residua alla posizione debitoria nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo nella sentenza di condanna della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n. per danno all'immagine e come tale con elevata probabilità non trasmissibile agli eredi.

In particolare, occorre osservare che la rinuncia, nella specie, ad una garanzia reale per un credito privilegiato ai sensi dell'art. 216, comma 3, del codice di giustizia contabile, quale è quello erariale derivante da sentenza di condanna in sede di responsabilità amministrativa, collide con il principio di obbligatorietà dell'azione di recupero del credito da parte dell'Amministrazione, consolidato nella giurisprudenza e che ora è recepito anche nell'art. 214 del codice di giustizia contabile, il quale prevede, appunto, al comma 3, a carico dell'Amministrazione titolare del credito erariale, l'obbligo dell'azione di recupero, sanzionato, in caso di mancata attuazione del recupero, da responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale (comma 4). D'altronde, ancorché possa rientrare tra le scelte attuative ritenute più proficue in ragione dell'entità del credito anche quella di procedere alla vendita di un bene a trattativa privata in luogo dell'esecuzione forzata, va osservato che nella specie non si versa nello spazio di discrezionalità finalizzato alla migliore realizzazione del credito erariale derivante dalla sentenza di condanna della Corte dei conti, essendo la vendita destinata prioritariamente all'estinzione di altra posizione debitoria del Signor confronti del Ministero della salute avente diverso titolo.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato Cons. Sonia Martelli





Presidenza del Consiglio dei Ministri

## SEGRETARIATO GENERALE

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, concernente "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le ottobre 2012, concernente "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 25 giugno 2018, al numero 1407, con il quale il Pres. Roberto CHIEPPA è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la sentenza n. del del munita di formula esecutiva in pari data e comunicata in data passata in giudicato, con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha condannato, tra gli altri, il sig. nato a Napoli il nato a Napoli

VISTO l'esito favorevole di due pignoramenti presso terzi: segnatamente, il pignoramento di somme in deposito giudiziario per un importo pari da euro 2.775.525,07 ed il pignoramento del trattamento di fine rapporto e dell'assegno pensionistico per complessivi, allo stato, euro 135.014,36;

CONSIDERATO che sono pendenti le procedure esecutive innanzi i Tribunali di Lamezia Terme e di Palmi e che, a tutela del residuo credito vantato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata iscritta ipoteca legale su tutti i beni del debitore siti in Napoli, Capri ed Anacapri;

CONSIDERATO che il debitore ha rappresentato, in data 5 marzo 2020, non disponendo di altre forme

Presidenza del Consiglia dei Ministri DAGL\_UCCG 0003434 A-4.3.32 dei 05/02/2021

31070963 \_ - - -

402.S



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

### SEGRETARIATO GENERALE

di reddito, la possibilità di vendita dell'immobile sito in Napoli, in via euro, giusto contratto preliminare di vendita con il significato alla fine di definire integralmente la posizione nei confronti del Ministero della salute che vanta un credito iscritto a ruolo per il quale la parte ha aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione) e del quale residua l'importo da pagare di euro 1.778.066,50, nonché a corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la differenza di prezzo pattuito, pari ad euro 211.933,50 e che, al fine dell'alienazione, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sul citato immobile, ferme restando tutte le altre garanzie sussistenti a protezione del credito vantato da questa Presidenza, nonché di rinunciare al giudizio esecutivo pendente a Napoli relativo a detto immobile;

CONSIDERATO che su tale proposta l'Avvocatura generale dello Stato, con parere reso in data 26 maggio 2020, ha osservato che "la cancellazione dell'ipoteca e la rinuncia parziale al giudizio esecutivo non sembrano configurare un atto di rinuncia in termini sostanziali quanto un modo di esercizio del diritto di credito da cui consegue la giustificazione causale dell'accordo solutorio e non transattivo";

CONSIDERATO che la Procura contabile, con parere reso in data 24 giugno 2020, ha concordato in ordine alla "natura solutoria" e non transattiva dell'accordo;

VISTA la proposta di accordo solutorio formulata dai Sig.ri al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, inviata il 25 gennaio 2021 a mezzo mail dal difensore del Prof. Prof. alla Dott.ssa Margherita Piccirilli, Capo dell'Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica del DAGL, con la quale la controparte ripropone i termini della proposta del 5 marzo 2020 integrandola, ad ulteriore tutela del credito vantato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la garanzia della figlia che si è obbligata, quale espromittente e in solido con il padre, al pagamento fino a concorrenza dell'importo di curo 570.000,00 (cinquecentosettantamila/00);

VISTA la nota DAGL/UCCG 4.3.32/229 del 26 gennaio 2021 con cui il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativo ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato l'avviso in ordine alla proposta di accordo solutorio;

VISTA la nota del 27 gennaio 2021 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, esprimendosi sulla nuova proposta di controparte, ha osservato che "l'imputazione all'estinzione del credito verso il Ministero della



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

### SEGRETARIATO GENERALE

salute riveste carattere essenziale per il debitore" che rinuncerebbe alla vendita dell'immobile a trattativa privata in assenza del consenso della Presidenza del Consiglio dei ministri "con indubbio pregiudizio per l'Amministrazione, sia sotto il profilo temporale (dovendo, in tal caso, la soddisfazione del credito attendere che si perfezioni l'espropriazione e la vendita forzata del bene), sia verosimilmente, sotto il profilo economico (in ragione del fatto che il prezzo ritraibile in sede di vendita forzata è, di regola, minore di quello di mercato)" e ha concluso confermando il parere favorevole espresso in relazione alla prima ipotesì di accordo, considerata la prestazione dell'ulteriore garanzia da parte della familiare delaprof.

VISTO il provvedimento del 2 febbraio 2020 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cui il dott. Ermanno de Francisco, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, nella qualità di Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, è stato delegato ad ogni decisione in merito alla menzionata proposta di accordo solutorio, ivi compresa l'eventuale sottoscrizione, in nome e per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'accordo solutorio proposto dai Sig.ri

VISTA la nota del difensore del Prof. Prof. Prof. Prof. Inviata al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi a mezzo mail il 3 febbraio 2021, con la quale è stato inoltrato il nuovo preliminare di vendita, in cui il termine finale per la stipula del contratto di compravendita dell'immobile in questione è anticipato al 26 febbraio 2021, stante la necessità, per il debitore, di pagare la rata della rottamazione in scadenza al 1º marzo 2021;

VISTO l'accordo solutorio del 5 febbraio 2020, sottoscritto, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal dott. Ermanno de Francisco, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, nella qualità di Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativo e, per la parte debitrice, dai Sig.ri e assistiti dal Prof.

CONSIDERATO che tale accordo solutorio contiene, tra l'altro, una clausola di validità in forza della quale lo stesso accordo sarà efficace per tutte le parti solo se intervenga, e dopo che sia intervenuta, l'approvazione di esso da parte degli organi competenti al controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e condizionatamente all'esito integralmente favorevole di tale controllo; e ciò, comunque, entro il termine ultimo indicato per la stipula del contratto di compravendita dell'immobile in questione nel relativo contratto preliminare (26 febbraio 2021), salvo che tale termine sia differito dalle relative parti a data successiva, a seguito di proroga dei termini legislativi fissati per la c.d. rottamazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

### SEGRETARIATO GENERALE

DECRETA:

### Articolo unico

È approvato l'accordo solutorio allegato al presente decreto, sottoscritto in data 5 febbraio 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata – giusta delega rilasciata in data 2 febbraio 2021 – dal dott. Ermanno de Francisco, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, nella qualità di Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ed i sigri anta a disconti il codice fiscale entrambi residenti in Roma, assistiti dal Prof.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i riscontrì di competenza.

Roma, 5 febbiraio 2020

Ards (Roberto Chrepija



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

### ACCORDO SOLUTORIO

TRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), per la quale interviene il dott. Ermanno de Francisco, Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a ciò delegato dal Segretario Generale dott. Roberto Chieppa con atto in data 2 febbraio 2021

nato it Napoli e nato it Napoli, entrambi residenti in Roma,

### Premesso

- che il prof. Consiglio dei ministri in virtù della sentenza della Corfe dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio n. della contrale, in forza della quale già risulta riscosso l'importo di circa €/MLN 2,9, ha necessità, come più volte comunicato, di prodedere alla alienazione dell'immobile sito in Napoli, Via int. (in catasto Napoli, sezione foglio particella , sub del per far fronte alle proprie esposizioni debitorie dipendenti anche da altro credito erariale vantato dal Ministero della salute ed iscritto a ruolo e per il quale la parte ha aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione, non disponendo di altre fonti di reddito;
- che il bene a vendersi, come è noto alle parti, è gravato da ipoteca Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) nonché da ipoteca giudiziale in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare (quest'ultima dichiarata estinta con sentenza del Tribunale Napoli n. avverso la quale pende appello procedura esecutiva in virtù del sopra indicato titolo contabile;
- che allo scopo di procedere ad un adempimento parziale mediante la vendita dell'appartamento, già oggetto di preliminare di vendita per il prezzo di €/MLN 2 (cfr. contraţto allegato), che potrà avvenire, unicamente, previa cancellazione della ipoteca

A

2

AM

Elly

S.J.S



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Equitalla a fronte del versamento diretto ad essa del debito residuo per rottamazione pari € 1.778.066,50 (unmilionesettecentosettantottomilasessantasei/50), il debitore ha proposto di versare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la differenza di prezzo pari ad € 211.933,50 (duecentoundicimilanovecentotrentatre/50);

- che la Presidenza del Consiglio del ministri ha acconsentito purché in sostituzione del bene che sarà oggetto di alienazione venga offerta ulteriore garanzia, oltre agli altri beni già vincolati e oggetto di procedure esecutive immobiliari;
- che per consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di essere ulteriormente garantita la figlia del debitore, si è dichiarata spontaneamente disponibile ad assumersi il debito del proprio genitore nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i limiti di € 570.000,00 (cinquecentosettantamila/00);

Tanto premesso si conviene quanto segue.

1. La premessa è patto.

si obbliga, quale espromittente e in solido 2. La sottoscritta con il padre, al pagamento, fino a concorrenza dell'importo di € 570.000,00 (cinquecentosettantamila), alla condizione dell'avvenuta stipula della vendita di cui al contratto preliminare suindicato, con contestuale prestazione del consenso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale e rinunzia alla procedura esecutiva (salvo, nelle more, intervenga provvedimento di estinzione della Corte di Appello di Napoli) e consenso alla cancellazione delle relative trascrizioni su detto immobile ai fini della annotazione previa riscossione da parte della (duecentoundici 211.933.50 promesso di € dell'importo Presidenza milanovecentotrentatre/00) che verra versato direttamente dall'acquirente con assegno circolare alla dott.ssa Margherita Piccirilli, Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, o in sua vece, ad altro funzionario all'uopo delegato dall'Amministrazione. Del giomo e luogo del rogito notarile il debitore darà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre che alla Agenzia delle Entrate Riscossione, con un preavviso di almeno sette giorni.

AM.

Film Poll :



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 3. Resta salva e impregiudicata, ai fini della determinazione del credito residuo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la questione dell'accertamento dell'esistenza del bis in idem tra la sentenza del giudice civile e quello contabile, per cui pende relativo giudizio innanzi al Tribunale di Palmi.
- 4. I signori di essersi avvalsi esclusivamente dell'assistenza professionale degli avvocati prof.

  e di presente atto per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della Legge Professionale n. 247/2012.
- 5. Il presente accordo sarà efficace per tutte le parti solo se intervenga, e dopo che sia intervenuta, l'approvazione di esso da parte degli organi competenti al controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e condizionatamente all'esito integralmente favorievole di tale controllo; e ciò, comunque, entro il termine ultimo indicato per la stipula del contratto di compravendita dell'immobile in questione nel relativo contratto preliminare (26 febbraio 2021), salvo che tale termine sia differito dalle relative parti a data successiva, a seguito di proroga dei termini legislativi fissati per la c.d. rottamazione. Resta inteso che, in difetto di positivo esercizio del controllo entro tale termine, ovvero entro quello di suo eventuale rinvio e nonostante che alla data del 26 febbraio 2021 sarà ancora formalmente pendente il termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere di controllo il presente accordo resterà privo di qualsivoglia effetto.

Roma

Per L'Amministrazione

døtt. pres. Ermanno de Rapcisco

Tomanu I de Dan

Per la parte debitrice

(sig.ra)



LAMB-4P.Z. SAM COM. 011UXC0010

P.C.M. 188



# Tresidenzadel Consiglio/dei Ministri

# DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma

DAGL UCCG 4.3.32/229

Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL\_UCCG 2005112 Pdel 24/02/2021



Roma,

Al Segretario generale Pres. Roberto Chieppa SEDE

p.c. Al Capo del Dipartimento Pres. Carlo Deodato SEDE

All'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (per interoperabilità)

Oggetto: Rilievo della Corte dei conti del 22 febbraio 2021, n. 0007037 concernente il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2021 recante l'approvazione dell'accordo solutorio, sottoscritto in pari data, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Signori

Si fa riferimento a quanto richiesto al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1968 P-4.2.1.SG del 24 febbraio c.a. in merito alla posizione da assumere sul rilievo formulato dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti, trasmesso in data 23 febbraio u.s. per il tramite dell'Ufficio del bilancio.

La Scrivente, delegata in data odierna dal Capo del Dipartimento, a rispondere, quale Responsabile dell'Ufficio contenzioso, alla citata richiesta, pur tenuto conto della ristrettezza dei tempi, ritiene preferibile far pervenire alla Corte dei conti, con ogni consentita urgenza, le controdeduzioni di cui appresso.

Con riferimento ai prospettati ostacoli normativi citati nel rilievo (artt. 214, co. 3, e 216, co. 3, del codice di giustizia contabile) si osserva che gli stessi non sembrano impeditivi alla conclusione dell'accordo finalizzato a consentire la vendita degli immobili di proprietà del Prof. per assicurare l'incameramento da parte dell'Agenzia delle Entrate della somma di Euro

1.778.066,50 in favore del Ministero della salute e l'incameramento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri della residua somma di Euro 211.933,50.

Invero, nel caso di specie, la rinuncia alla garanzia reale su un bene non appare pregiudizievole per i creditori, PCM e Ministero della salute, alla luce dei termini dell'accordo e, ancor di più, delle seguenti circostanze:

- a) il creditore PCM riscuote dalla vendita l'importo di oltre Euro 211.933,50, da aggiungersi a Euro 2.393,299,38 già riscossi, per un debito che, lo si ricorda, non appare trasmissibile agli eredi:
- b) la garanzia patrimoniale per il debito vantato dalla PCM copre ampiamente qualsiasi altro debito residuo nei confronti della Presidenza stessa, essendo costituita, in particolare, dai beni oggetto di iscrizione ipotecaria e da pignoramenti relativi presso i Tribunali di Lamezia Terme di valore pari a Euro 1.267.600; di Palmi (con i beni in Gioia Tauro per complessivi Euro 3.865.575 e quota del Prof. di 500/1000; nonché da immobili in Anacapri e Napoli, alla via
- c) nell'accordo, ad ulteriore beneficio della PCM, è stata prevista la garanzia personale della Sig.ra quale espromittente in solido, fino a concorrenza dell'importo di Euro 570.000,00; si noti che tale garanzia personale, che si aggiunge a quelle reali in essere, sopravvivrebbe allo stesso debitore (in caso di decesso di lui) e dunque si apprezza in termini estremamente favorevoli per il pubblico interesse alla soddisfazione del credito;
- di Euro 570.000,00 e l'importo di Euro 211.933,50 che sarebbe corrisposto a questa Presidenza in sede di alienazione sul mercato del cespite immobiliare di cui trattasi (per complessivi quasi 0,8 milioni di Euro) neppure potrebbe considerarsi inferiore al prevedibile ricavo della vendita forzata del medesimo cespite in esito alla procedura espropriativa data la notoria scarsissima attitudine di tale modalità di alienazione a fornire un corrispettivo che si avvicini, anche solo lontanamente, al valore di mercato dei beni espropriati mentre, ulteriormente, è un fatto che tale ricavo perverrebbe a questa Amministrazione anche in caso di decesso del debitore principale, all'opposto che in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo solutorio di cui trattasi.

Il quale ultimo, sembra opportuno sottolinearlo nuovamente, non ha natura transattiva, bensì meramente solutoria e, pertanto, non sembra trovare ostacolo formale nei riferimenti normativi citati nel rilievo contabile, quand'anche si ritenesse che quanto oggetto di giudicato contabile non possa (più) essere oggetto di definizione transattiva.

Per ultimo, si segnala che il perfezionamento dell'accordo scongiurerebbe ogni rischio per questa Amministrazione di vedersi configurata una possibile responsabilità erariale connessa al mancato recupero del credito in esame. Ciò in quanto, in ipotesi di decesso del Processa al PCM non potrebbe – o, quantomeno, incontrerebbe serie difficoltà per – recuperare non solo la somma di Euro 211.933,50, che il debitore verserebbe subito all'atto della vendita sul mercato dell'immobile, ma anche l'ulteriore importo di Euro 570.000,00, che viceversa l'espromittente (in caso di buon fine dell'accordo in trattazione) resterebbe comunque obbligata a versare, anche post mortem.

Il Coordinatore dell'Ufficio Cons. Margherita picoffilli





## CORTE DEI CONTI

### REPUBBLICA ITALIANA

la

### Corte dei conti

# Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati:

Presidente della Corte dei conti Guido CARLINO;

Presidente a latere Raffaele DAINELLI;

componenti: Valeria CHIAROTTI, Sonia MARTELLI (relatore), Antonio MEZZERA, Maria Teresa POLVERINO, Ugo MONTELLA, Franco MASSI, Cinzia BARISANO, Fernanda FRAIOLI, Luisa D'EVOLI, Francesco TARGIA, Luca FAZIO, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Marco BONCOMPAGNI, Angela PRIA, Rossella BOCCI, Valeria FRANCHI, Giuseppina VECCIA;

integrata dai Consiglieri delegati delle Sezioni regionali di controllo: Massimo ROMANO, Maria Paola MARCIA, Anna Luisa CARRA, Luigi GILI, Rocco LOTITO, Elena BRANDOLINI, Alessandro PALLAORO, Marco CATALANO, Francesco Antonio MUSOLINO, Daniele BERTUZZI, Alessandro FORLANI, Giampiero Maria GALLO, Marco



VILLANI, Francesco BELSANTI, Roberto D'ALESSANDRO, Claudio GUERRINI, Tullio FERRARI, Domenico CERQUA, Fabio CAMPOFILONI.

# nell'Adunanza Generale dell'

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

VISTO il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174 - Codice della giustizia contabile.

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011), ed in particolare l'art. 3, comma 3;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2021 concernente l'approvazione dell'accordo solutorio, sottoscritto in pari data, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i signori





VISTO il foglio di rilievo in data 22 febbraio 2021, con il quale il competente Ufficio di controllo ha prospettato dubbi sulla legittimità del provvedimento citato;

VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione con nota del 24 febbraio 2021;

VISTA la relazione in data 30 marzo 2021 con la quale il Magistrato istruttore, Cons. Luisa D'Evoli, esaminati gli atti e le conseguenti motivazioni addotte dall'Amministrazione, ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato per il deferimento alla Sezione di Controllo per l'assunzione di ogni conseguente decisione in merito;

VISTA la nota del 30 marzo 2021 con la quale il Consigliere delegato, su conforme proposta del Magistrato istruttore, allo scopo di definire tre preliminari questioni di massima di particolare importanza, ha chiesto al Presidente della Corte dei conti di deferire il provvedimento sopraindicato all'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 1° aprile 2021, con la quale è stata convocata per la data odierna l'Adunanza Generale per l'esame delle questioni proposte;

VISTA la nota della Segreteria, in data 1° aprile 2021, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Amministrazione interessata;



VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 1° aprile 2020 di nomina del relatore Cons. Sonia MARTELLI;

UDITO il relatore, Cons. Sonia MARTELLI;

INTERVENUTO, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Cons. Margherita PICCIRILLI;

con l'assistenza della dott.ssa Angela LA ROCCA, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

### **FATTO**

1. Con decreto del 5 febbraio 2021 il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato l'accordo solutorio sottoscritto lo stesso giorno tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i signori

L'accordo consiste da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri nella rinuncia all'ipoteca giudiziale iscritta su due immobili a garanzia del credito erariale derivante dalla sentenza di condanna della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, nei confronti del Signor passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.

e nella rinuncia alla procedura esecutiva sui medesimi immobili nonché, contestualmente, da parte della Signora immobili nella prestazione di garanzia per il medesimo debito mediante obbligo, quale espromittente e in solido con il predetto Signora al pagamento alla Presidenza del Consiglio dei



ministri della somma fino al limite di 570.000,00 euro.

L'accordo è finalizzato a consentire la vendita dei predetti immobili, come da contratto preliminare del 3 febbraio 2021 per il prezzo di 2 milioni di euro, onde assicurare l'incameramento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione della somma di 1.778.066,50 euro ad estinzione del credito erariale vantato dal Ministero della salute iscritto a ruolo, per il quale la parte ha aderito alla definizione agevolata c. d. rottamazione e l'incameramento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri della residua somma di 211.933,50 euro a parziale estinzione del debito derivante dalla citata sentenza di condanna della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n.

2. Sul provvedimento l'Ufficio di controllo, con foglio di rilievo del 22 febbraio 2021, ha sollevato dubbi di legittimità in ordine alla soluzione adottata dall'Amministrazione in quanto la stessa si traduce nella rinuncia ad una garanzia reale per un credito privilegiato ai sensi dell'art. 216, comma 3, del codice di giustizia contabile, quale è quello erariale derivante da sentenza di condanna in sede di giudizio di responsabilità amministrativa.

Ha ritenuto, infatti, l'Ufficio che l'accordo solutorio, ancorché non abbia ad oggetto direttamente il credito derivante dalla sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. è tale da affievolire la tutela del credito oggetto di giudicato, risultando in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione di recupero del credito da parte dell'Amministrazione, oggi recepito nell'art. 214 del codice di giustizia contabile, il quale prevede, appunto, al comma 3, a



carico dell'Amministrazione titolare del credito erariale, l'obbligo dell'azione di recupero, sanzionato, in caso di mancata attuazione del recupero, da responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale (comma 4).

3. L'Amministrazione ha risposto al rilievo dell'Ufficio con nota del 24 febbraio 2021, sostenendo che la rinuncia ad una garanzia reale su un bene non appaia pregiudizievole ai creditori (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della salute), tenuto conto che "il creditore PCM riscuote dalla vendita l'importo di oltre Euro 211.933,50, da aggiungersi ad Euro 2.393.299,38 già riscossi" e che "la garanzia patrimoniale per il debito vantato dalla PCM copre ampiamente qualsiasi altro debito residuo nei confronti della Presidenza stessa" (sono stati al riguardo indicati una serie di beni, quali tra quelli di maggiore valore i cespiti di Lamezia Terme per 1.267.000,00 euro e di Gioia Tauro per 3.865.575,00 euro).

E' stato inoltre evidenziato che l'importo riveriiente dalla vendita degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita (211.933,50 euro) e dalla garanzia personale della Sig.ra mediante espromissione in solido con il debitore, fino alla somma di 570.000,00 euro "neppure potrebbe considerarsi inferiore al prevedibile ricavo della vendita forzata del medesimo cespite in esito alla procedura espropriativa".

4. Il Magistrato istruttore, con relazione del 30 marzo 2021, ha ritenuto di non potere considerare superati i dubbi di legittimità sollevati con il rilievo del 22 febbraio 2021.

Preliminarmente, il Magistrato istruttore ha rilevato che, allo stato

degli atti, non è dato conoscere se, nella specie, si sia realizzata la condizione risolutiva dell'accordo solutorio in esame, non essendo intervenuto alla data del 26 febbraio 2021 un esito positivo del controllo della Corte dei conti sul provvedimento di approvazione dell'accordo né è noto se le parti contrattuali del contratto preliminare di vendita abbiano manifestato interesse ad un rinvio della stipula del contratto di compravendita definitivo.

In disparte tale questione, che in ogni caso non incide sul procedimento di controllo ai fini delle valutazioni di legittimità dell'accordo in oggetto, la relazione prosegue evidenziando che le considerazioni svolte dall'Amministrazione concernono essenzialmente elementi di fatto a supporto della capienza del patrimonio del debitore a garanzia del credito vantato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre non emergono deduzioni a fronte dei rilievi in punto di diritto concernenti soprattutto la questione della possibilità o meno di rinunciare a garanzie reali e all'ordine dei privilegi di crediti, quali quelli erariali derivanti da sentenze di condanna passate in giudicato in materia di responsabilità amministrativa, che l'Ufficio ha ritenuto non oggetto di atti dispositivi delle parti.

Sottolinea il Magistrato istruttore come non si tratti, nella specie, di risolvere una questione definitoria (se, cioè, l'accordo in oggetto abbia natura solutoria ovvero transattiva), quanto di affrontare la questione più generale, la quale d'altronde costituisce un antecedente logico, se, sulla base del quadro normativo vigente e alla luce di principi generali desumibili dall'intangibilità del giudicato, dall'obbligatorietà

dell'azione di responsabilità amministrativa e dall'obbligatorietà dell'azione di recupero del credito derivante dalla sentenza di condanna della Corte dei conti, la materia possa essere oggetto di diritti disponibili dalle parti sia pure – come sostenuto dall'Amministrazione che, peraltro, non offre elementi al riguardo – per la più proficua attuazione dell'azione di recupero del credito.

Rammenta al riguardo il magistrato istruttore come la questione della trasmissibilità agli eredi prescinde dalla qualificazione giuridica del danno, essendo il discrimine dato dall'accertamento negativo o positivo di un "illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi", rimesso all'apprezzamento



del giudice senza con ciò che dalla qualificazione del danno possa inferirsi un qualsivoglia automatismo di trasmissibilità o meno agli eredi del danno).

D'altronde, viene evidenziato che, pure nella sede del controllo e in particolare nell'esercizio della funzione consultiva, la Corte dei conti ha avuto modo di affermare che "avendosi riguardo agli interessi garantiti dal giudizio di responsabilità amministrativo contabile, dunque non solo all'interesse patrimoniale dell'Amministrazione danneggiata, ma anche ad interessi generali dell'Ordinamento quali il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), risulta pacifica la natura indisponibile dei diritti tutelati nel medesimo giudizio, principio su cui si basa l'officiosità e l'obbligatorietà dell'azione della Procura contabile" (parere n. 15 del 2007 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte).

Nella specie, ad avviso del Magistrato istruttore, l'affievolimento della tutela del credito erariale derivante dalla sentenza di condanna della Corte dei conti è dato anche dalla circostanza che il Signor mantiene "salva e impregiudicata, ai fini della determinazione del credito residuo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la questione dell'accertamento dell'esistenza del bis in idem tra la sentenza del giudice civile e quello contabile, per cui pende relativo giudizio innanzi al Tribunale di Palmi" (punto 3 dell'accordo solutorio).

La clausola dell'accordo solutorio troverebbe ratio, nella prospettazione implicita delle parti, nella circostanza che sui medesimi beni del debitore concorrono due distinte, ma contigue, posizioni creditorie da parte dell'Erario nei confronti del Signor



Oltre che per la diversità del titolo giuridico delle due posizioni debitorie, i debiti, ad avviso dell'Ufficio, non sarebbero sovrapponibili proprio perché il debito nei confronti del Ministero della salute non esclude affatto il risarcimento per danni patrimoniali, non considerato invece nel debito derivante dalla sentenza n. con ciò risultando evidente, tra l'altro, che i beni giuridici protetti sono differenti (da un lato la fiducia del cittadini nell'imparzialità della Pubblica Amministrazione per il risarcimento conseguente al danno all'immagine e dall'altro il nocumento patrimoniale patito dall'Amministrazione per il risarcimento conseguente alla condanna generica).

Non può non considerarsi al riguardo che la presunta violazione



del divieto del ne bis in idem fu introdotta dal già nel giudizio di appello dinanzi alla Corte dei conti, eccependo l'errata quantificazione del danno e la violazione del ne bis in idem per avere, a suo dire, già versato nelle casse dello Stato la somma di lire 4.500 milioni (v. pag. 8 della sentenza n. del del en e che la sentenza (pag. 77-78), sia pure con riferimento alle analoghe doglianze di altri convenuti, ha risolto la questione ritenendola priva di fondamento alla luce della giurisprudenza in materia, richiamando il principio secondo cui "né l'eventuale diverso avviso espresso dall'ente danneggiato né accordi intercorsi tra lo stesso ente e l'autore del danno possono limitare il potere di azione riservato al procuratore generale e nemmeno inficiare la quantificazione del pregiudizio da esso requirente ritenuta obiettiva" (Sezioni riunite, 31 maggio 1989, n. 617), sicché "i pagamenti effettuati a seguito di accordi con l'Amministrazione danneggiata non hanno valore liberatorio nel giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti" (Sezione III App. 16 novembre 2010, n. 786 e n. 335/2009).

In definitiva, il Magistrato istruttore nella predetta relazione del 30 marzo 2021 ha ritenuto che l'accordo solutorio in oggetto, traducendosi in un affievolimento della tutela del credito erariale vantato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per le ragioni innanzi esposte, pone, più in generale, la questione correlata alla ammissibilità o meno che la materia del recupero dei crediti erariali derivanti da sentenza di condanna della Corte dei conti possa essere oggetto di diritti disponibili dalle parti e, più in particolare, la questione correlata alla ratio del comma 3 dell'art. 214 del codice di giustizia contabile e cioè se



nell'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione tra le scelte attuative ritenute più proficue in ragione dell'entità del credito possa rientrare anche quella di procedere alla vendita di un bene a trattativa privata in luogo dell'esecuzione forzata, in sostanza se l'Amministrazione, nell'attuare le scelte per la riscossione del credito erariale, sia comunque vincolata alle modalità richiamate nel comma 5 del medesimo art. 214 del codice di giustizia contabile. Ciò a prescindere da ogni elemento valutativo di fatto evidenziato dall'Amministrazione sulla ipotizzata convenienza dell'accordo, comunque tutta da dimostrare in mancanza di elementi di comparazione al riguardo con scelte alternative.

Per le motivazioni sopra esposte, il Magistrato istruttore ha ritenuto di proporre la rimessione del provvedimento alla valutazione collegiale della Sezione del controllo onde dirimere i dubbi manifestati, anche per i profili che eventualmente si ritengano rilevanti per questioni di massima di particolare importanza.

5. Il Consigliere delegato, condividendo le perplessità espresse dal Magistrato istruttore, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per il deferimento all'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, prospettando la necessità di una valutazione collegiale sul provvedimento e per la risoluzione delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:



- a) Se la materia del recupero dei crediti erariali derivanti da sentenza di condanna della Corte dei conti passata in giudicato in sede di responsabilità amministrativa possa essere oggetto di diritti disponibili dalle parti.
- b) Se l'Amministrazione, nell'attuare le scelte per la riscossione del credito erariale ritenute più proficue ai sensi del comma 3 dell'art. 214 del codice di giustizia contabile, sia comunque vincolata alle modalità richiamate nel comma 5 del medesimo art. 214 del codice di giustizia contabile (lettere a, b e c).
- c) Se, in particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 214 del codice di giustizia contabile, tra le scelte attuative ritenute più proficue in ragione dell'entità del credito, possa rientrare anche quella di procedere alla vendita di un bene a trattativa privata in luogo dell'esecuzione forzata.
- 6. In esito alla predetta richiesta, il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza in data 1° aprile 2021, ha deferito la questione all'odierna Adunanza generale.
- 7. All'adunanza pubblica è intervenuta, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Cons. Margherita Piccirilli la quale ha fatto presente di non aver nulla da aggiungere a quanto rappresentato nella risposta al rilievo. Ha reso, comunque, noto, in punto di fatto, che permane l'interesse della controparte alla compravendita, essendo stato rinviato il termine di legge previsto per la c.d. rottamazione. Dall'intervento è emerso, altresì, che la Presidenza del Consiglio dei ministri non dispone di una valutazione aggiornata del valore dei due immobili.

#### DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3,

del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 e, per l'effetto, ad affermare la conformità o meno a legge del decreto in esame.

In proposito il Collegio ritiene di dover prioritariamente valutare se l'accordo solutorio di cui trattasi, sicuramente riconducibile alla tipologia di atti di cui all'art. 3, primo comma, lettera g), della legge n. 20/1994, possa essere assoggettata al controllo preventivo di legittimità alla luce delle novità introdotte in materia di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti dal codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

E' noto, infatti, che le norme dettate dagli articoli 212-216 del codice – contenute nel titolo I, capo II della parte VII, rubricato, appunto, "Esecuzione delle sentenze di condanna" – hanno attribuito al pubblico ministero contabile, nell'ambito della generale funzione di vigilanza allo stesso intestata, specifiche prerogative finalizzate ad evitare l'inattività dell'amministrazione, e, nel contempo, supportarla nel corso dell'intera procedura esecutiva.

Preme in proposito evidenziare che la disciplina codicistica riconosce al pubblico ministero contabile non solo poteri di iniziativa e di impulso della procedura di esecuzione, ma anche di monitoraggio sull'operato dell'amministrazione e, in caso di recupero del credito erariale in via amministrativa, di controllo sul piano di rateizzazione del credito.

Spettano, inoltre, all'organo requirente contabile il potere di

svolgere, "se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione" (art. 216, comma 1) e di indirizzare all'amministrazione creditrice "apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale" (art. 214, comma 6). Qualora il recupero avvenga mediante esecuzione forzata, il pubblico ministero, su richiesta dell'amministrazione, può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice ordinario. Riguardo alle funzioni di indirizzo, il Collegio non può esimersi dal rammentare che per le amministrazioni statali o ad esse equiparate il codice prevede che le stesse si avvalgano della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché del suo patrocinio per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario.

Ciò non di meno, tenuto conto della diversità degli ambiti di azione della Procura regionale e dell'Avvocatura di Stato, non può escludersi che le Amministrazioni si rivolgano all'una per richiedere "apposite istruzioni" e all'altra per una "consulenza". Anche nel caso sottoposto all'esame risulta, del resto, che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia avvertito l'esigenza di sentire la Procura regionale competente e di acquisire il parere dall'Avvocatura generale dello Stato.

E', dunque, evidente che l'impianto codicistico abbia assegnato al pubblico ministero contabile un ruolo specifico a presidio della corretta e sollecita riscossione del credito erariale riconosciuto dalla sentenza esecutiva, il cui mancato recupero, si rammenta, può essere, a sua volta, fonte di danno erariale qualora l'Amministrazione, col suo

comportamento, pregiudichi la concreta soddisfazione del titolo esecutivo giudiziale. Prevede, infatti, l'art. 214, comma 4, che "Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero".

Il Collegio perviene, dunque, alla conclusione che non sarebbe coerente con le norme dettate dal codice ritenere assoggettabili a controllo preventivo decreti di approvazione di contratti che, come quello in esame, sono strettamente correlati all'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate dal giudice contabile, non potendo escludersi che il controllo sul provvedimento possa implicare valutazioni in ordine ad aspetti che il legislatore ha voluto fossero di esclusiva competenza del pubblico ministero.

Non sfugge alla Sezione che l'esigenza di evitare interferenze fra i diversi plessi della Corte ha orientato le decisioni adottate in altro contesto dell'Istituto. Ci si riferisce alla Sezione delle autonomie che, nel dettare le linee di indirizzo e i criteri generali per l'esercizio della funzione consultiva prevista dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha stabilito che sono da ritenersi inammissibili le richieste di pareri che comportino la valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero "valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della procura regionale, scongiurando, così, il rischio che pronunce consultive della Corte possano essere strumentalmente richieste e fatte valere per elidere o attenuare posizioni di responsabilità su fatti già compiuti" (v. "I criteri generali per l'esercizio della funzione consultiva", approvati nell'adunanza del 27 aprile 2004).



Più recentemente, la stessa Sezione ha ulteriormente precisato che "la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari» (deliberazione n. 24/2019).

### P.Q.M.

L'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità decide il non luogo a deliberare in ordine alle questioni di massima sopra prospettate e alla pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del decreto indicato in epigrafe.

Il Relatore Sonia MARTELLI CORPORTION TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Il Presidente Guido CARLINO

Depositata in Segreteria il

Dirigente